

Comune di SOLETO

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI AI SENSI DELLA L. 199/2025

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata:

- delle entrate tributarie e patrimoniali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 (fase riscossione coattiva);
- degli omessi versamenti rateali alla data del 1° gennaio 2026, per le fattispecie riportate nella parte seconda.

PARTE I- DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE IN RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2024 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, senza sanzioni ed interessi. E' fatto salvo il versamento delle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2024;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2024.

3. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le agevolazioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora, alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle somme maturate a titolo di oneri della riscossione.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

5. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

6. Ciascun debitore interessato può presentare al Comune entro il 30/04/2026 istanza diretta a conoscere l'ammontare dei debiti in riscossione coattiva che possono essere oggetto di definizione agevolata. Il Comune provvede nei successivi venti giorni a fornire a mezzo pec o lettera raccomandata i dati richiesti, con separata indicazione dei debiti gestiti direttamente dal Comune e di quelli affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell'art.52, comma 2, lett.b, D.Lgs. n.446/1997.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune entro il 20/06/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'istanza è presentata al Comune anche in caso di debiti affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell'art.52, comma 2, lett.b, D.Lgs. n.446/1997.

2. Il Comune e/o la società incaricata entro il 31/07/2026 notificano ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/08/2026;

b) ovvero versamento rateale ai sensi dell'art. 32 del "Regolamento Generale delle Entrate, con prima rata da versare entro il 31/08/2026 e le altre rate, di pari importo, con scadenza mensile secondo il seguente piano rateale:

- per debiti fino ad € 1.500,00 massimo 12 rate mensili;
- per debiti superiori ad € 1.500,00 e fino ad € 3.000,00 massimo 24 rate mensili;
- per debiti superiori ad € 3.000,00 e fino ad € 5.000,00 massimo 36 rate mensili;
- per debiti superiori ad € 5.000,00 e fino ad € 10.000,00 massimo 48 rate mensili;
- per debiti superiori ad € 10.000,00 e fino ad € 15.000,00 massimo 60 rate mensili;
- per debiti superiori ad € 15.000,00 massimo 72 rate mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale maggiorato del 2 per cento annuo.

3. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune e/o la società incaricata indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni

in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune o il concessionario relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Rinuncia al contenzioso pendente

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti. Nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dal Comune, con la presentazione della suddetta dichiarazione il debitore si impegna ad accettare, con compensazione delle spese di lite, l'atto di rinuncia che sarà depositato dal Comune medesimo, allegando la quietanza di pagamento della prima o unica rata.

2. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore, o la mancata accettazione della rinuncia dell'ente impositore, determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

PARTE II- DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI OMESSI VERSAMENTI RATEALI

Articolo 8 – Oggetto della definizione agevolata

1. Con riferimento ai tributi comunali (e/o alle entrate patrimoniali), sui quali sono attivate rateizzazioni, è possibile regolarizzare l'omesso o carente versamento delle rate successive alla prima, scadute alla data del 1° gennaio 2026, dovute a seguito di rateazione di:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza ad accertamento tributario emesso entro il 31 dicembre 2019;
- acquiescenza ad accertamento esecutivo;
- reclamo o mediazione ai sensi del soppresso articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

2. La regolarizzazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche con riferimento agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, scaduti alla data del 1° gennaio 2026.

3. La regolarizzazione di cui ai commi 1 e 2 avviene mediante il versamento integrale della sola imposta ed a condizione che non sia stata ancora notificata, alla data della dichiarazione di cui al successivo articolo 9, l'ingiunzione ovvero l'atto di intimazione.

Articolo 9 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 8, il debitore presenta al Comune entro il 31/05/2026 apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito *internet* nel **termine di 15 giorni** dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. L'istanza è presentata al Comune anche in caso di debiti affidati in riscossione coattiva alla società incaricata ai sensi dell'art.52, comma 2, lett.b, D.Lgs. n.446/1997.

3 La dichiarazione prodotta non necessita di atto di consenso da parte del Comune e/o della società incaricata.

4. Il Comune o la società incaricata della riscossione dopo la presentazione della dichiarazione non può avviare azioni esecutive per la riscossione coattiva delle rate oggetto di definizione agevolata.

Articolo 10 – Perfezionamento della regolarizzazione

1. La regolarizzazione di cui all'articolo 8 si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 30/06/2026, oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata il 30/06/2026. Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali maggiorati di due punti percentuali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Non trova applicazione l'articolo 15-ter, decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

2. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, non si producono gli effetti di cui all'articolo , comma 3, e il Comune impositore procede alla riscossione coattiva dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta, nei casi in cui trova applicazione l'articolo 15-ter , decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In tale ipotesi, il titolo esecutivo o l'intimazione a adempiere devono essere notificati entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano dei pagamenti.

Articolo 11 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.